



REGOLAMENTO
I.B.O.
Italian Board of Orthodontics

Segreteria SIDO – Via Gaggia, 1 - 20139 MILANO
Tel 02.56.80.82.24 Fax 02.58.30.48.04

REGOLAMENTO I.B.O. - ITALIAN BOARD OF ORTHODONTICS

TITOLO I DELL'IBO: PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – PREMESSA

Nel Dicembre 1999 in Roma, in occasione del XV congresso S.I.D.O., viene costituito, all'interno della Società Italiana di Ortodonzia stessa l'ITALIAN BOARD OF ORTHODONTICS.

L'IBO opera sotto l'egida ed in ambito SIDO, ogni decisione riguardante l'attività presente e futura dell'IBO è pertinenza esclusiva dei soci IBO. L'IBO gode pertanto di assoluta autonomia decisionale rispetto alla SIDO. Il legame IBO-SIDO è limitato all'aspetto economico, come specificato all'art. 29 del presente regolamento.

Art. 2 – FINALITA'

L'IBO nasce in conformità ed in collaborazione con altri board già esistenti all'estero (American Board, European Board e French Board of Orthodontics, in seguito indicati come "Board di riferimento") e con essi si impegna a collaborare per perseguire i medesimi obiettivi.

Finalità dell'IBO è stabilire e mantenere il più alto standard di eccellenza in ortodonzia. Per questo fine l'IBO definisce chiaramente 3 obiettivi:

- 1) la valutazione obiettiva della conoscenza ortodontica e della capacità clinica degli ortodontisti tramite l'esame di "**CERTIFICAZIONE DI ECCELLENZA IN ORTODONZIA**";
- 2) la rivalutazione della conoscenza e della capacità clinica durante la carriera professionale, tramite la ricertificazione;
- 3) favorire gli scambi culturali e cementare l'amicizia tra i Membri del Board attraverso incontri di carattere conviviale.

L'IBO non ha fine alcuno di lucro, ha durata sino al 2098 ed è rinnovabile tacitamente.

Art. 3 – DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Tutti ed esclusivamente coloro che hanno conseguito il "Certificato di eccellenza in Ortodonzia" acquisiscono automaticamente la qualifica di "**MEMBRI CERTIFICATI IBO**".

Art. 4 – ORGANI DELL'IBO

Sono organi dell'IBO:

- L'Assemblea dei Membri certificati IBO
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Past President
- La Commissione Esaminatrice

Art. 5 – DIRITTI E REQUISITI

I Membri certificati IBO non rinunciano ad alcuno dei loro diritti.

Requisito unico ed indispensabile per la qualifica di Membro Certificato IBO è l'ottenimento del "Certificato di Eccellenza in Ortodonzia".

Le condizioni di esclusione dall'IBO sono regolate dalle norme del presente Regolamento, in conformità con le vigenti Leggi italiane.

Art. 6 – CERTIFICATO DI ECCELLENZA IN ORTODONZIA

Viene rilasciato solo ed esclusivamente a tutti coloro che hanno superato l'esaminazione IBO secondo il regolamento previsto dal presente Regolamento.

Il "Certificato di Eccellenza in Ortodonzia" viene rilasciato dal presidente SIDO in carica su indicazione del Chairman della commissione esaminatrice, solo ed esclusivamente agli ortodontisti che abbiano superato la prova di esame di certificazione. La SIDO, rappresentata dal Presidente non può esercitare alcuna influenza sul rilascio delle certificazioni.

Il "Certificato di Eccellenza in Ortodonzia" non riveste alcun valore legale, ma semplicemente attesta la qualità del lavoro clinico conseguita nella pratica quotidiana dal professionista.

Il "Certificato di Eccellenza" non ha scadenza in quanto attesta la qualità del lavoro clinico presentato.

Diversamente, la qualifica di Membro del Board decade automaticamente qualora non venga presentato il caso con cadenza biennale come successivamente spiegato all'articolo 28 del presente Regolamento.

È fatto obbligo alla SIDO di inserire la qualifica di “Membro certificato IBO” negli annuari e nell’elenco soci SIDO.

Il “Certificato di Eccellenza in Ortodonzia” deve essere firmato da:

- il Presidente SIDO in quanto il certificato è rilasciato dalla SIDO e deve rimanere prerogativa della SIDO
- il Presidente IBO, garante della regolarità dello svolgimento delle prove d’esame
- il Chairman della Commissione esaminatrice, Garante della qualità ed eccellenza dei risultati clinici conseguiti
- i singoli componenti della Commissione Esaminatrice di quella sessione

Art. 7 – SEDE

Sede dell’IBO è presso la sede SIDO.

TITOLO II DEGLI ASSOCIATI

Art. 8 – CATEGORIE DI ASSOCIATI

Fanno parte dell’IBO esclusivamente i Membri certificati.

Art. 9- MEMBRI CERTIFICATI

Sono membri certificati IBO esclusivamente coloro che hanno conseguito il “Certificato di eccellenza in Ortodonzia” rilasciato dalla SIDO.

I Membri certificati IBO partecipano alle assemblee IBO con diritto di parola e di voto.

Solo i Membri certificati IBO possono accedere alle cariche sociali IBO.

TITOLO III DEGLI ORGANI DELL’ IBO

L’ASSEMBLEA DEI MEMBRI IBO

Art. 10

L’assemblea IBO è costituita esclusivamente dai Membri certificati.

Hanno diritto di voto solo i Membri Certificati.

Non sono ammessi voti per delega.

Art. 11

L’assemblea si riunisce di diritto almeno una volta ogni biennio, in concomitanza temporale e di sede con lo svolgimento delle prove d’esami IBO, su convocazione del Presidente IBO.

L’assemblea viene altresì convocata dal Presidente su delibera del Consiglio direttivo, ovvero su richiesta di un terzo dei Membri certificati, o su richiesta del collegio dei Past-President.

L’avviso di convocazione, inviato a tutti i Membri, con preavviso di 30 giorni con e-mail ad alta priorità ed avviso di lettura, deve contenere l’indicazione del giorno, ora, luogo dell’assemblea e l’ordine del giorno. Nello stesso avviso saranno notificati gli estremi della seconda convocazione, che non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.

Art. 12

L’assemblea, in prima convocazione, è valida con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l’assemblea è valida con la presenza di almeno un ottavo degli aventi diritto al voto. L’assemblea delibera a maggioranza dei presenti per alzata di mano. Le votazioni saranno a scrutinio segreto per quanto concerne le elezioni del Segretario.

Art. 13

L’assemblea IBO

- delibera su iniziative da assumere nell’interesse dell’IBO
- delibera sull’eventuale futuro programma culturale scientifico, presentato dal Consiglio Direttivo
- elegge il nuovo Segretario.

Art. 14

L'assemblea nomina un Presidente ed un Segretario dell'assemblea stessa: il Presidente verifica la regolare costituzione dell'assemblea e garantisce il regolare svolgimento della stessa; il Segretario verbalizza l'assemblea stessa.

Il verbale dell'assemblea, controfirmato dal presidente dell'assemblea e dal consiglio direttivo IBO viene mantenuto agli atti presso la sede IBO.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo IBO si compone di 3 membri eletti. Essi sono:

nr. 1 Presidente

nr. 1 Vice-Presidente

nr. 1 Segretario

Il Consiglio Direttivo IBO deve obbligatoriamente riunirsi almeno una volta all'anno. La convocazione, contenente indicazioni sul luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno della riunione, deve essere firmata dal Presidente, e notificata ai membri del Consiglio con 15 giorni di anticipo con e-mail ad alta priorità ed avviso di lettura.

Tutte le riunioni del Consiglio Direttivo IBO devono essere verbalizzate dal Segretario e controfirmate per approvazione dal Presidente, dal Vice presidente, dal Segretario stesso; questi verbali sono mantenuti agli atti nella sede IBO.

Non esiste incompatibilità tra le cariche IBO e qualsiasi altra carica in ambito SIDO.

Art. 16 – DURATA DELLE CARICHE E RIELEGGIBILITA'

Ogni membro del comitato direttivo rimane nella sua carica per un biennio e svolge le proprie mansioni a titolo assolutamente gratuito. Il biennio di mandato si intende con decorrenza dal 1° gennaio successivo alle votazioni e per una durata di 24 mesi.

Al termine del mandato il Presidente decade, il Vice-Presidente assume la carica di Presidente, il Segretario assume la carica di Vice-Presidente; la carica di Segretario viene messa in votazione secondo le modalità espresse all'art. 17.

Il Presidente uscente non può più essere eletto nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente uscente diventa di diritto ed a tutti gli effetti membro del Consiglio dei Past-President IBO.

Art. 17 – SEDUTA ELETTORALE

La seduta elettiva IBO, per l'elezione del solo Segretario, è convocata dal Presidente con e-mail ad alta priorità ed avviso di lettura a tutti i membri certificati IBO, unitamente alla convocazione dell'assemblea ordinaria, con 30 giorni di preavviso.

La seduta elettiva è indetta in occasione e durante l'assemblea ordinaria. Hanno diritto al voto solo i Membri certificati.

La votazione si svolge a scrutinio segreto.

Art. 18 – COMPETENZE E COMPITI DEL PRESIDENTE IBO

Il presidente è rappresentante ufficiale IBO, ha la responsabilità della composizione e della convocazione della commissione d'esame e del regolare svolgimento della prova di esame stessa: in particolare ha la facoltà e la responsabilità della scelta del Chairman e dei membri stranieri ed italiani della commissione esaminatrice, ovviamente entro le regole descritte all'art. 24. In quanto garante della regolarità dello svolgimento delle prove d'esami, firma i "Certificati di Eccellenza".

È responsabile della convocazione delle Assemblee dei Membri, della convocazione della sessione elettorale, della convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Controfirma per approvazione tutti i verbali che rimarranno agli atti dell'IBO.

È responsabile della redazione di 2 rapporti

– Programma preventivo di lavoro

– Relazione consuntiva del lavoro realizzato

Il programma preventivo di lavoro, elaborato durante il biennio precedente, deve essere comunicato al Consiglio Direttivo SIDO entro 30 giorni dall'entrata in carica in qualità di Presidente IBO.

In questo programma preventivo devono essere indicate le date delle future sessioni di esame IBO, eventuali programmi scientifico-culturali già approvati dall'assemblea IBO, ed il piano economico relativo alle iniziative citate.

La relazione consuntiva viene comunicata direttamente alle assemblee IBO e SIDO al termine del mandato del Presidente IBO.

Il Presidente IBO, ove ne riscontri la necessità, ha la facoltà di nominare, in accordo con la maggioranza del Consiglio Direttivo IBO, delle Commissioni Temporanee, che lo affianchino nello svolgimento di determinate mansioni. Egli è direttamente responsabile del lavoro di queste Commissioni.

È inoltre responsabile dell'esecuzione del programma culturale-scientifico, da Lui prospettato ai Membri IBO.

Il Presidente in carica non può svolgere il ruolo di Esaminatore né Chairman della Commissione esaminatrice IBO.

Art. 19 – COMPETENZE E COMPITI DEL VICE- PRESIDENTE IBO

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

Durante il biennio elabora e successivamente porta all'approvazione dell'assemblea IBO il programma preventivo riguardante il futuro biennio di Sua Presidenza.

Approva tramite apposizione della sua firma tutti i verbali del biennio che verranno mantenuti agli atti IBO.

Collabora in maniera attiva col Presidente per la realizzazione del programma IBO biennale. Il Vice-Presidente in carica non può svolgere il ruolo di Esaminatore né Chairman della Commissione esaminatrice IBO.

Al termine del biennio di Vice-Presidenza assume automaticamente la carica di Presidente IBO.

Art. 20 – COMPETENZE E COMPITI DEL SEGRETARIO

Il Segretario è responsabile della verbalizzazione di tutte le riunioni IBO (assemblee dei Membri, sessioni di esame, riunioni del Consiglio Direttivo) e del mantenimento di questi documenti presso la sede IBO.

Congiuntamente al Vice-Presidente IBO elabora il piano economico preventivo per le iniziative IBO del futuro biennio, in particolare il piano economico dovrà essere congruo con le quote di esame e la disponibilità di integrazione da parte della SIDO.

Su precise indicazioni del Presidente IBO cura la parte organizzativa delle sessioni di esame e del programma scientifico-culturale.

Il Segretario in carica non può svolgere il ruolo di Esaminatore né Chairman della Commissione esaminatrice IBO.

Art. 21 – SOSTITUZIONI

Nel caso si rendano vacanti alcune Cariche Direttive, viene attivato il protocollo di rotazione delle cariche e convocata una assemblea elettorale I.B.O., per la elezione del Segretario. Nel caso la sostituzione riguardi la carica di Presidente, il nuovo presidente rimarrà in carica fino alla chiusura di una sessione di esami, in ogni caso per un periodo non superiore a due anni.

COLLEGIO DEI PAST-PRESIDENT

Art. 22 – COMPOSIZIONE

È composto da Past President IBO. Tutti i Past President ne fanno parte di diritto.

Il Collegio dei Past-President si riunisce con cadenza minima obbligatoria biennale.

I membri del Collegio dei Past President eleggono al loro interno un Decano. Questa carica ha durata di sei anni.

Il Decano ha la responsabilità della convocazione delle riunioni, tramite comunicazione notificata con 30 giorni di anticipo, con indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e relativo ordine del giorno.

Il Decano ha inoltre la responsabilità della verbalizzazione delle riunioni. Questi verbali approvati tramite firma dei presenti alla riunione vengono tenuti agli atti in sede IBO.

Le riunioni del Collegio dei Past President hanno valore se presenti la maggioranza numerica dei Past President IBO.

Art. 23 – FUNZIONI

Il Collegio dei Past President delibera riguardo eventuali violazioni dei soci riguardo al presente Regolamento. Ad esso è fatto obbligo demandare ogni controversia relativa a problematiche eticodeontologiche o societarie sorte tra soci IBO o tra soci e l'IBO stessa.

Le decisioni del Collegio dei Past President hanno valore solo dopo la ratifica dell'Assemblea ordinaria dei Membri certificati.

Il Collegio dei Past President durante l'assemblea ordinaria dei Membri IBO ha il dovere di riferire sul proprio lavoro e sulle proprie decisioni.

Il Collegio dei Past President ha la facoltà di richiedere al Presidente IBO la convocazione dell'assemblea dei Membri indicando il relativo ordine del giorno.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

Art. 24 – COMPOSIZIONE

Per la scelta dei membri della Commissione Esaminatrice il Presidente deve agire nei seguenti limiti:

- Chairman: deve essere scelto tra i Past President di un Board riconosciuto dalla World Federation (eccetto i past President I.B.O. per la prima commissione dopo la scadenza del loro mandato)

- La Commissione d'Esame deve essere composta da Membri o ex membri della Commissione dell'EBO o da ex Membri dell'ABO

- La Commissione d'Esame deve essere rinnovata ogni anno per almeno il 20% e per non più del 50%

- Commissari d'Esame italiani: è possibile la graduale introduzione di Commissari d'Esame di nazionalità italiana alle seguenti condizioni:

punto nr.1: devono avere conseguito il Certificato d'Eccellenza rilasciato dalla S.I.D.O..

punto nr.2: il loro numero complessivo non può superare del 50% il totale degli Esaminatori

Art. 25 – PROTOCOLLO ESAMI IBO

Rimane valido il protocollo esistente così come pubblicato sul sito IBO. È possibile introdurre varianti solo per uniformarsi alle modalità o variazioni del protocollo dei Board di riferimento.

Tali varianti devono essere approvate all'unanimità dal Consiglio Direttivo in carica appositamente convocato, con le consuete modalità e verbalizzazione della riunione. Le modifiche diventano operative solo dopo la successiva approvazione da parte dall'assemblea IBO.

Art. 26 – PERMANENZA NELL'IBO

Unico obbligo per tutti i Membri Certificati IBO è la presentazione in occasione del Model Display IBO, almeno un caso con presentazione libera, con cadenza minima biennale. In ambito Model Display dei nuovi certificati verrà allestita un'apposita sessione per i Soci già certificati. È allo studio la regolamentazione, il controllo e l'archiviazione di tali casi.

Questa norma non si applica per i Membri Certificati che abbiano superato i 60 anni di età.

La qualifica di Membro del Board **decade automaticamente** qualora non venga rispettata questa norma; ogni altra decisione concernente la perdita di qualifica di Membro IBO (gravi infrazioni dei principi deontologici) deve essere vagliata e ratificata dall'Assemblea dei Soci IBO.

TITOLO V CONDIZIONI ECONOMICHE

Art. 27

La qualifica di Membro IBO non comporta il pagamento di alcuna quota.

È facoltà del Consiglio Direttivo, in accordo col tesoriere SIDO richiedere ai Membri certificati il pagamento di una quota spese per la realizzazione delle attività scientifico-culturali già approvate dall'assemblea.

Il finanziamento delle sessioni di esame IBO non può gravare in alcun modo sui membri certificati IBO.

Rimane fissato pertanto che l'IBO non gode di una sua autonomia finanziaria, ma qualsiasi introito o spesa a nome IBO rientra nei bilanci SIDO.

L'IBO non è tenuto pertanto a redigere alcun bilancio preventivo o consuntivo.

Nessun emolumento economico di nessun tipo viene riconosciuto ai componenti del Consiglio Direttivo IBO.

TITOLO VI LOGO

Art. 28

L'IBO adotta propria sigla e logo quanto appresso unito. Obbligo della SIDO è il deposito e la registrazione di entrambi come proprietà esclusiva SIDO. L'utilizzo della sigla e del logo è strettamente limitato ai solo Membri IBO ed è possibile alle seguenti condizioni:

1. Esclusivamente i Membri IBO possono utilizzare il logo
2. Il logo, nei termini consentiti dalla Legge, può essere utilizzato all'interno del proprio studio e durante gli incontri professionali
3. Il logo non può essere utilizzato per pubblicizzare lezioni, seminari, pubblicazioni, affari personali, né per vendere materiali o proprietà personali, privati o professionali
4. Il logo non può essere utilizzato in maniera che possa sottintendere o implicare che altri non certificati che lavorano nello stesso ambiente siano certificati
5. L'uso del logo da parte di non certificati è proibito
6. Il logo non può essere usato in maniera da suggerire che l'IBO approvi o disapprovi un particolare servizio, prodotto, modalità di trattamento o procedura dello studio.
7. Il logo non può essere distorto, unito o assimilato con qualsiasi altro disegno o marchio

8. L'uso del logo in maniera ingannevole, fallace o fraudolenta per promuovere l'attività personale o per ingannare il pubblico o i colleghi è strettamente proibita.

9. Il logo non potrà mai essere utilizzato in qualsiasi forma di pubblicità

SIGLA: I.B.O. – ITALIAN BOARD OF ORTHODONTICS

LOGO:



TITOLO VII VARIAZIONI DI REGOLAMENTO

Art. 29

L'articolo 1 del presente Regolamento può essere variato solo da una assemblea straordinaria dei soci S.I.D.O. appositamente convocata, con le modalità stabilite dallo Regolamento S.I.D.O.

Tutti gli altri articoli del presente Regolamento possono essere variati solo alle seguenti condizioni:

- approvazione dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo IBO
- ratifica da parte di una assemblea IBO convocata con preavviso mediante con e-mail ad alta priorità ed avviso di lettura, spedita almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa. Questa convocazione deve riportare dettagliata e precisa descrizione delle modifiche di Regolamento che verranno messe in discussione.

Le modifiche così approvate diverranno operative e verranno trasmesse per conoscenza al Consiglio S.I.D.O. in carica.